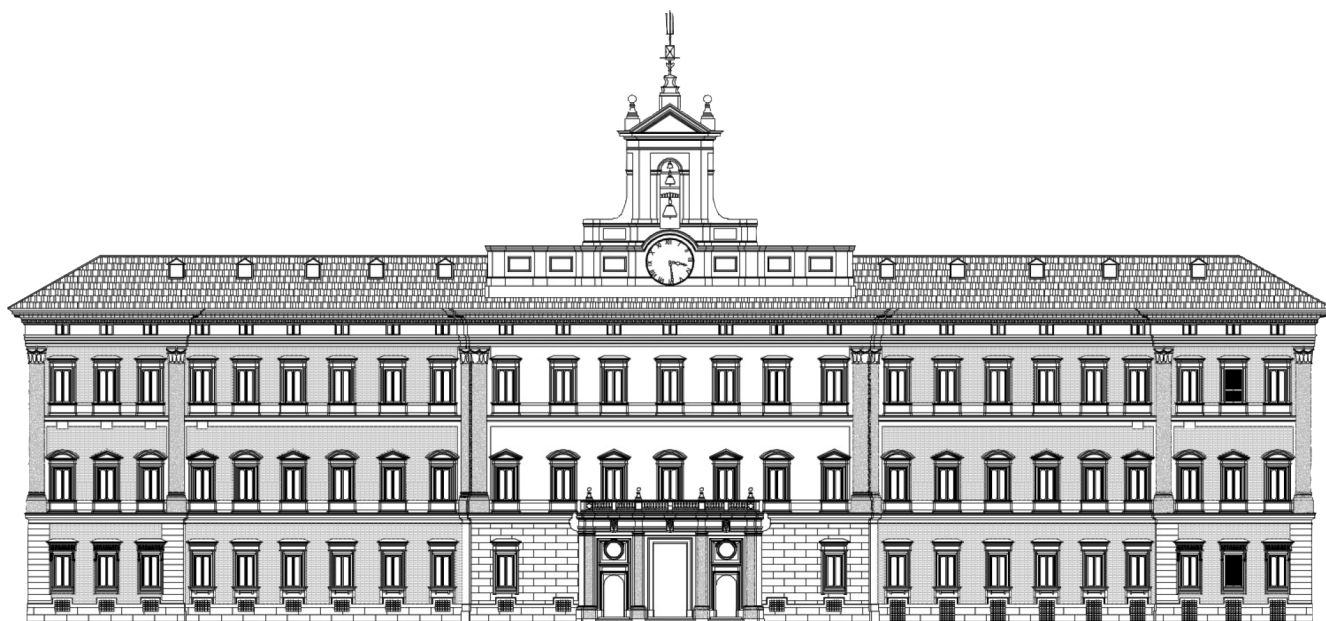




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà
La proposta di regolamento sulle reti digitali
(Proposta di regolamento COM(2026)16)

n. 154

5 maggio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

La proposta di regolamento sulle reti digitali

(Proposta di regolamento COM(2026)16)

n. 154

5 maggio 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE RETI DIGITALI	3
• Finalità e oggetto	3
• Il dibattito in seno al Consiglio	4
• La posizione del Parlamento europeo	6
• Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto	6
• Principali contenuti della proposta	14
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	28
• Esame presso altri parlamenti nazionali	29

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento COM(2026)16</i>
Data di adozione	<i>21 gennaio 2026</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Innovazione; protezione del consumatore; rete di trasmissione; competitività; rete transeuropea; Internet; regolamentazione delle telecomunicazioni; tecnologia digitale; sicurezza delle informazioni; mercato unico digitale</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>21 aprile 2026 - IX Commissione "Trasporti"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>16 giugno 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex. art. 6 della legge 234	<i>No</i>

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE RETI DIGITALI

Finalità e oggetto

La [proposta](#) di regolamento in esame (***Digital Networks Act, DNA***) riguarda **settori strategici** connessi allo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica e intende **razionalizzare ed unificare** il quadro normativo europeo delle **comunicazioni elettroniche**, adeguandolo all'evoluzione tecnologica e alle esigenze del mercato unico.

L'intervento s'inserisce tra le **priorità dell'Unione in materia di competitività e resilienza**, con l'obiettivo di favorire gli investimenti, ridurre la frammentazione regolatoria e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture digitali.

Il DNA unifica alcuni atti legislativi in un **unico regolamento**, disponendo contestualmente la loro abrogazione. In particolare:

- del [regolamento](#) che **istituisce** l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (**BEREC**) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (**Ufficio BEREC**);
- del [codice europeo delle comunicazioni elettroniche](#);
- e della [decisione](#) che istituisce un **programma pluriennale** relativo alla **politica** in materia di **spettro radio**.

Vengono inserite nel DNA anche le parti centrali del [regolamento](#) che stabilisce misure riguardanti l'**accesso** a un'**Internet aperta** e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate (c.d. **regolamento Open Internet**). La proposta modifica inoltre la [direttiva](#) relativa al trattamento dei dati personali (c.d. **direttiva e-privacy**) e la [decisione](#) relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio.

L'**obiettivo generale** dell'intervento è **favorire la transizione** dell'UE verso **reti digitali resilienti** e di **alta qualità**, in linea con le priorità in materia di competitività dell'attuale ciclo istituzionale europeo. In questo contesto, rinviando per maggiori dettagli sulle misure prospettate al [paragrafo](#) del presente dossier dedicato ai **principali contenuti** della proposta, la Commissione europea intende:

- 1) **rafforzare il mercato unico** per la connettività;

La proposta mira in particolare a:

- agevolare la fornitura transfrontaliera dei servizi da parte delle imprese, attraverso la procedura di **passaporto unico**;
- creare servizi paneuropei di comunicazione satellitare mediante l'**istituzione** di un **quadro UE** per l'**autorizzazione** per lo **spettro radio**;
- migliorare la coerenza normativa dell'autorizzazione nazionale dello spettro radio;

- favorire l'**utilizzo** di **tutto** lo **spettro radio** disponibile attraverso l'adozione del principio "**use it or share it**";
 - introdurre un **meccanismo di cooperazione volontaria** tra i fornitori di connettività e altri attori, come i fornitori di applicazioni di contenuti e di servizi *cloud*.
- 2) implementare la **transizione** verso **reti avanzate** per la **connettività**;
La Commissione europea propone l'**introduzione** di **piani di transizione nazionali** obbligatori per raggiungere l'**eliminazione integrale** delle **reti in rame** entro il **2035**. La transizione dal rame alla fibra è accompagnata da garanzie a **tutela dei consumatori**.
- 3) **semplificare** il **quadro normativo** per favorire maggiori investimenti;
- 4) rafforzare la **sicurezza** e la **resilienza** delle **reti**;
- 5) proteggere il **principio** della **neutralità della rete** nei servizi innovativi.

Nella [tabella di marcia](#) "**Un'Europa, Un mercato**", concordata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a margine della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea che si è tenuta a Cipro il 24 aprile 2026, si prevede l'**adozione** della proposta **entro la fine del 2027**.

Il dibattito in seno al Consiglio

Da fonti informali si apprende che in sede di Consiglio è emerso un **generale sostegno** di principio alla proposta essendo condivisa tra le delegazioni nazionali l'esigenza di **incentivare** gli **investimenti** nelle **reti** e rafforzare la competitività dell'UE riducendo la frammentazione regolamentare nel mercato delle telecomunicazioni.

La posizione del Governo italiano

Il **Governo italiano** ha espresso un generale **sostegno** all'iniziativa, sottolineando tuttavia l'esigenza di ricorrere allo **strumento della direttiva**, maggiormente idoneo a preservare margini di flessibilità nazionale. Inoltre, ha evidenziato la necessità di **tenere conto** delle **specificità** di **ciascuno Stato membro**, garantendo la **flessibilità necessaria** soprattutto in materia di spettro, sicurezza nazionale e intercettazioni legali.

Sul tema della transizione verso le reti di fibra ottica, l'Italia avrebbe condiviso il percorso delineato, a condizione che **non generi distorsioni del mercato**. Infine, la delegazione avrebbe richiamato la necessità di **mantenere** il **quadro regolatorio ex-ante** per l'**accesso alle reti**, compreso il regime di esenzione specifico per il modello "*wholesale only*", e sottolineato l'attenzione alla **tutela dei consumatori**, con particolare riferimento alla protezione dei minori.

Le priorità nazionali italiane nel corso del negoziato

Nella [relazione programmatica](#) sulla **partecipazione** dell'Italia all'**Unione europea** per l'anno **2026**, il Governo ha identificato altre **priorità nazionali**, ulteriori a quelle ribadite in sede di Consiglio, da sostenere nel corso del negoziato sulla proposta, tra cui:

- i.* lo sviluppo di **servizi paneuropei di connettività**;
- ii.* la sostenibilità degli investimenti e la promozione di **politiche** che **stimolino** la creazione e la domanda di **soluzioni innovative** nel settore delle telecomunicazioni;
- iii.* la **semplificazione** dell'**accesso** ai **servizi digitali UE** e il sostegno della competitività delle PMI nel contesto europeo ed internazionale.

Le posizioni degli altri Stati membri

Diverse delegazioni nazionali (Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Lettonia, Croazia, Slovenia, Estonia e Romania) avrebbero espresso preoccupazione in merito alla **necessità** di **preservare le specificità nazionali**, in particolare per quanto riguarda sicurezza, spettro, ruolo delle autorità di regolazione nazionale e *governance*, evitando una eccessiva armonizzazione.

Paesi Bassi, Danimarca, Croazia, Ungheria e Lettonia avrebbero sottolineato l'importanza di **mantenere** una **concorrenza** effettiva, la **regolazione ex-ante** e la **tutela** degli **utenti finali**.

Le conclusioni sulla connettività affidabile e resiliente

Nelle [conclusioni](#) del giugno 2025 sulla **connettività affidabile e resiliente**, il Consiglio sottolineava la **necessità** di un **approccio strategico** alle reti di comunicazione in un'ottica di resilienza e di sovranità digitale dell'UE. Tra le altre cose:

- evidenziava che il **mercato unico** delle **comunicazioni elettroniche** dovrebbe essere **approfondito** attraverso un'**ulteriore armonizzazione** per rafforzare la competitività e la sovranità digitale dell'Unione e contribuire a una copertura completa da parte di reti a vantaggio di cittadini e imprese;
- incoraggiava la valutazione delle **esigenze** in materia di **spettro radio**, comprese le bande quali candidate idonee per la diffusione del 6G, sulla base dei requisiti di copertura e capacità per i casi d'uso delle reti terrestri e non terrestri;
- invitava la Commissione a valutare la possibilità di un'**iniziativa coordinata** per la **pianificazione** e lo **sviluppo** di una **rete affidabile** e resiliente di infrastrutture e capacità digitali, comprendente le reti dorsali terrestri, sottomarine e satellitari.

La posizione del Parlamento europeo

La [risoluzione](#) sulla **sovranità tecnologica europea** e le **infrastrutture digitali** del Parlamento europeo dello scorso 22 gennaio sostiene che il DNA deve sostenere l'**obiettivo** di fornire a tutti i consumatori dell'UE una **connettività di alta qualità** entro il **2030**, con particolare attenzione alle zone remote e rurali. Inoltre, per quanto riguarda le **reti fisse**:

- invita gli Stati membri a procedere al **progressivo abbandono delle reti in rame** a favore delle tecnologie in fibra ottica o 5G, garantendo in tal modo una transizione realizzabile e consentendo ai fornitori di organizzarsi in anticipo dal punto di vista logistico e finanziario;
- riconosce la necessità di **dare priorità alle connessioni dirette in fibra** per le **abitazioni**, le **imprese** e le **istituzioni pubbliche** per garantire una connettività ultrarapida e affidabile.

Per quanto riguarda **5G** e **6G**, il Parlamento europeo ritiene che gli **investimenti privati** siano **essenziali** per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica, 5G e 6G sufficientemente avanzate; mentre, in relazione all'**armonizzazione dello spettro**, chiede un **maggiore coordinamento** delle assegnazioni, la promozione di licenze di **maggiore durata** e l'accesso a un nuovo spettro, come la banda 6 GHz di fascia superiore.

Infine, per quanto riguarda i **satelliti** e i **sistemi di comunicazione satellitare**, riconosce l'importanza delle comunicazioni satellitari per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura digitale dell'UE e chiede **condizioni e procedure di licenza comuni** per facilitare la fornitura di servizi satellitari in tutta Europa, nonché regole chiare relative alle costellazioni satellitari che accedono al mercato dell'UE, anche in materia di concorrenza leale.

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto

Contesto

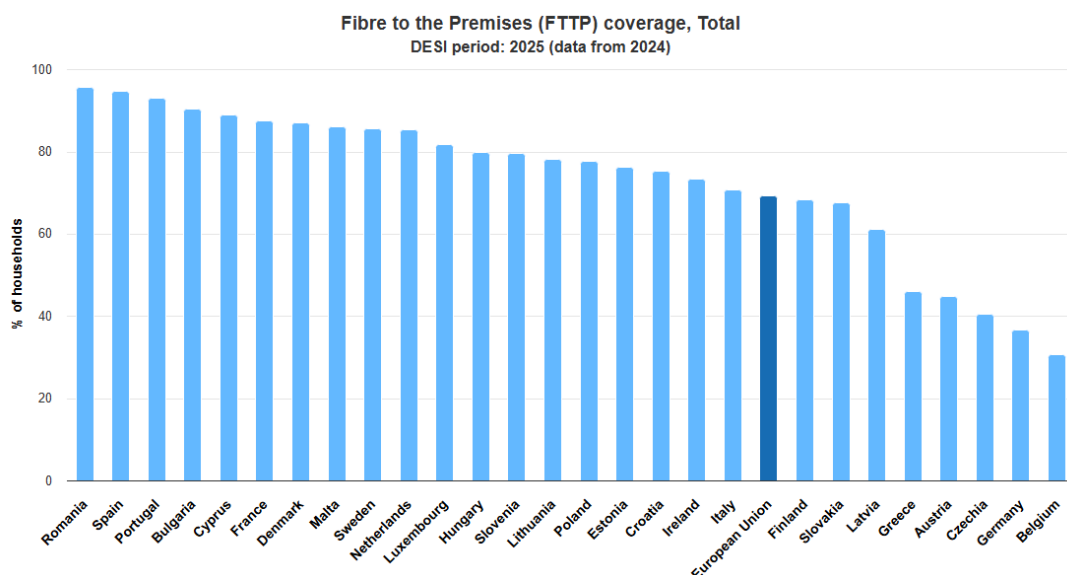
Il [programma strategico](#) per il **decennio digitale 2030** prevede che entro il 2030 la banda larga *Gigabit* universale e il 5G siano **estesi in tutte le zone abitate**.

La Commissione europea riesamina gli obiettivi del decennio digitale ogni anno. Il 16 giugno 2025 è stato pubblicato il [rapporto](#) sullo stato del decennio digitale 2025 che sottolinea come, nonostante i progressi in settori come la copertura 5G di base, l'UE sia **ancora lontana dal raggiungere** i suoi **obiettivi** per la diffusione di tecnologie fondamentali come l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, il 5G autonomo o le competenze digitali e per la protezione dei gruppi vulnerabili come i bambini.

Una [studio](#) del Parlamento europeo evidenzia come, stando agli ultimi [dati](#) disponibili, la **copertura della fibra ottica** FFTH/FFTP (*Fiber To The Home/Fiber To The Premises*) raggiungeva, alla fine del 2025, circa il **77% di copertura**

nell'Unione. Stando all'attuale ritmo di diffusione, la Commissione europea stima che l'obiettivo del 100% di copertura non sarà raggiunto prima del 2051.

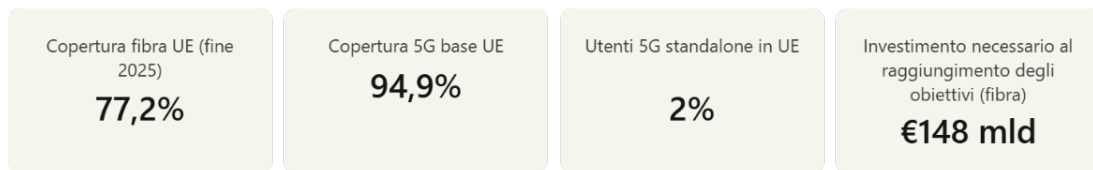
Considerati gli ultimi [dati](#) disponibili dell'indicatore DESI 2025, l'Italia si assesta appena **sopra alla media UE**.



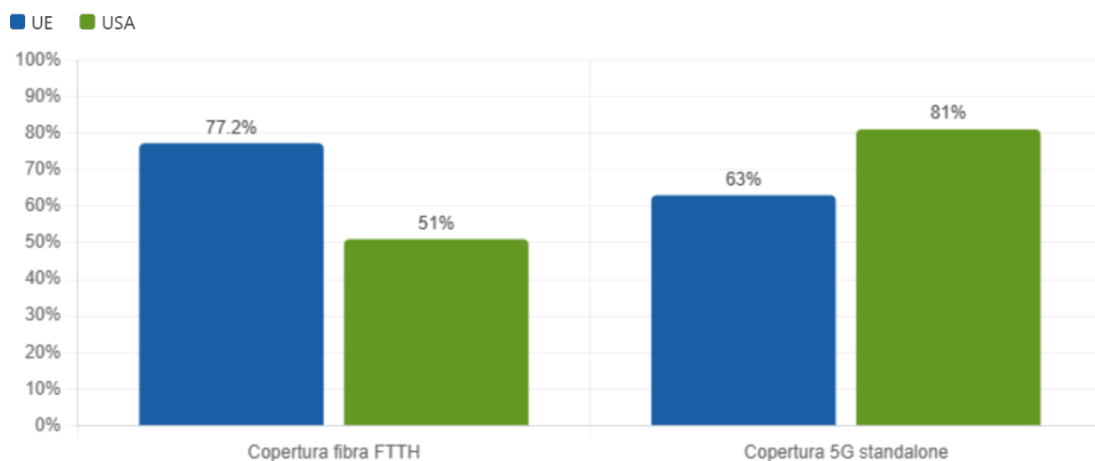
Per quanto riguarda invece la **copertura** di base del **5G**, essa è già disponibile per il **94,9%** della **popolazione** dell'**UE**, mentre la copertura delle **reti 5G stand-alone** (o 5G completo) raggiunge solamente il **63%** della **popolazione**, mostrando una rilevante differenza con il dato relativo agli USA.

Lo studio osserva tuttavia che in termini di **effettiva diffusione**, solo il **2%** degli utenti 5G europei è attualmente connesso tramite **5G stand-alone**, rispetto al 24% negli Stati Uniti e al 77% in Cina. Ciò evidenzia la presenza di un **gap da colmare** in merito all'implementazione e alla diffusione delle reti 5G con funzionalità avanzate.

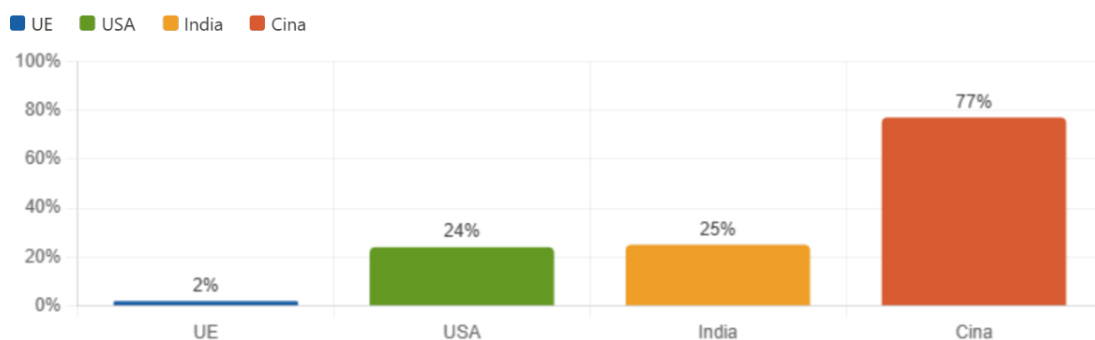
La Commissione europea stima che il **raggiungimento** degli **obiettivi** di **connettività** in **fibra ottica** richiederà almeno **148 miliardi di euro** di investimenti in infrastrutture, mentre la **piena diffusione** del **5G** richiederà **33,5 miliardi**.



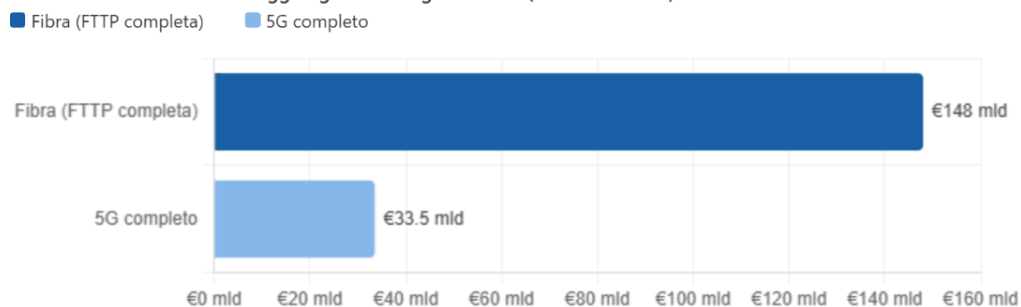
Copertura fibra FTTH e 5G standalone — UE vs USA



Adozione effettiva 5G standalone (% utenti connessi via rete standalone)

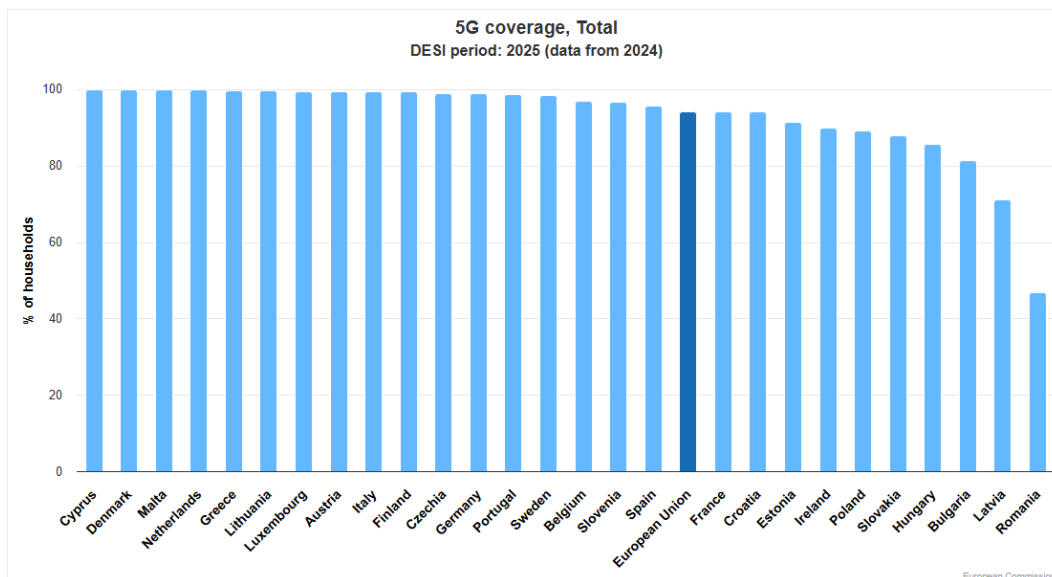


Investimento necessario al raggiungimento degli obiettivi (miliardi di euro)



Fonte: EPRS Brief (PE 785.672, marzo 2026); Valutazione d'impatto COM(2026) 16 final.

Considerati gli ultimi [dati](#) disponibili dell'indicatore DESI 2025, l'Italia è molto vicina a raggiungere l'obiettivo del 100% della copertura del 5G.



Le motivazioni dell'intervento

Alla radice del nuovo quadro normativo europeo sulle reti digitali si colloca la presa d'atto che il **rafforzamento della competitività dell'UE** passa necessariamente attraverso **infrastrutture digitali veloci, sicure e resilienti**. L'obiettivo è creare un ecosistema capace di far interagire sinergicamente le comunicazioni elettroniche, i satelliti, le tecnologie *cloud* ed *edge*, nonché le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

La Commissione europea riconosce che il panorama della **connettività** è in rapida trasformazione e che serve un **quadro giuridico moderno e semplificato** per incentivare la **transizione dalle reti** esistenti verso fibra ottica, 5G, 6G e infrastrutture cloud, favorendo al contempo la **gestione transfrontaliera dei servizi**. L'esperienza maturata con l'attuale [Codice europeo](#) delle comunicazioni elettroniche ha evidenziato un'**attuazione lenta** e un **eccesso di regolamentazione**, dovuti alle differenze nel recepimento delle direttive da parte degli Stati membri. Gli operatori si trovano oggi a fronteggiare **condizioni di autorizzazione divergenti** e un mosaico di prescrizioni nazionali che scoraggiano le operazioni transfrontaliere, aumentano i costi di conformità e rallentano l'introduzione di nuove tecnologie, come confermano i rapporti [Letta](#) e [Draghi](#).

Per approfondimenti sul rapporto sul futuro della competitività europea di Draghi si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

La Commissione europea ha quindi presentato la proposta in esame per **modernizzare** il quadro normativo esistente, agevolare **investimenti efficienti**, promuovere una **concorrenza sostenibile**, **ridurre le dipendenze tecnologiche**

e sostenere la **competitività e la resilienza a lungo termine dell'Unione europea** nel contesto della transizione digitale, assicurando altresì una **connettività avanzata** a tutte le regioni, comprese le aree rurali e remote.

A tal fine, la proposta intende **eliminare gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi**, migliorare la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione, e **rafforzare le strutture di governance**, anche attraverso una maggiore armonizzazione delle **condizioni di autorizzazione dello spettro**. In questo modo si punta a favorire economie di scala per i fornitori e a garantire **servizi di connettività di qualità elevata** a consumatori e imprese in tutta l'Unione.

Il futuro regolamento dovrebbe inoltre rafforzare **l'autonomia strategica dell'Unione**, garantendo infrastrutture e servizi digitali resilienti e fornendo le capacità di rete necessarie affinché l'UE e gli Stati membri possano **rispondere alle emergenze**, quali attacchi fisici, informatici e ibridi e catastrofi naturali. Le reti di comunicazione elettronica, inclusi i **sistemi satellitari**, sono infatti essenziali per l'economia, i servizi pubblici e la società. La connettività satellitare, in particolare, viene identificata come **fattore abilitante dell'autonomia strategica** dell'UE, fondamentale per l'accesso a internet nelle zone remote e per applicazioni legate a sicurezza, gestione delle crisi e difesa. La proposta prevede quindi misure per **sviluppare reti non terrestri avanzate e l'interconnessione** con le reti terrestri, al fine di contrastare le interferenze dannose allo spettro radio e ai sistemi di navigazione satellitare, come Galileo, e rispondere alle minacce poste dai droni.

La valutazione di impatto

La [valutazione di impatto](#) elaborata dalla Commissione (in inglese, [sintesi](#) è disponibile in italiano) ha individuato diverse **opzioni strategiche** in relazione a quattro ambiti di intervento:

Transizione alla fibra

Opzione 1.1: fissa una data *target* non vincolante al 2030 per l'abbandono del rame;

Opzione 1.2: impone l'**abbandono del rame entro il 2030**, ma solo dove sono **soddisfatte condizioni di sostenibilità**;

Opzione 1.3: rimuove la supervisione delle autorità nazionali sull'abbandono del rame, lasciando piena discrezione agli operatori;

Opzione 1.4: *switch-off* obbligatorio per l'abbandono del rame entro il 2030.

Spettro radio

Opzione 2.1: durata minima delle licenze di 25 anni. Creazione di una "cassetta degli attrezzi" di buone pratiche e procedure di scrutinio non vincolanti;

Opzione 2.2: licenze con durata illimitata per impostazione predefinita (con salvaguardie). Aste orientate agli investimenti e potere di veto della Commissione su misure nazionali che alterano la concorrenza;

Opzione 2.3: armonizzazione totale dei processi e delle tariffe. Assegnazione di alcune bande armonizzate direttamente a livello di Unione Europea

Autorizzazioni

Opzione 3.1: sistema di notifica "*one-stop shop*" coordinato dall'Ufficio BEREC, ma le autorizzazioni rimangono nazionali;

Opzione 3.2: una **notifica** in un **solo Stato membro** abilita l'operatore in tutta l'UE. Introduzione di un'**autorizzazione semplificata a livello UE** per lo spettro satellitare;

Opzione 3.3: applicazione delle sole regole dello Stato membro di stabilimento, con mutuo riconoscimento da parte degli altri Stati.

Governance

Opzione 4.1: **mantenere** la **struttura attuale** del BEREC e del Gruppo per la politica dello spettro radio (RSPG) ma **rafforzare l'Ufficio BEREC** per supportare entrambi gli organismi anche su compiti di sostanza;

Opzione 4.2: fusione del BEREC e del suo Ufficio in una vera agenzia UE con personalità giuridica;

Opzione 4.3: trasformare sia il BEREC che il RSPG in due agenzie UE indipendenti e dotate di poteri decisionali.

Sulla base della valutazione di impatto, la Commissione europea ha selezionato le **opzioni 1.2, 2.2, 3.2 e 4.1**.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Benefici

La Commissione europea riferisce che, sulla base della valutazione di impatto, in relazione alle misure sulla **transizione dal rame alla fibra**, nel periodo 2025-2035 si dovrebbe osservare, rispetto allo scenario di riferimento:

- un **aumento cumulativo** del **PIL** nell'ordine di **157-327 miliardi di euro**;
- una **riduzione complessiva** delle **emissioni** di **CO₂** pari a 0,7 milioni di tonnellate;
- il **raggiungimento** di **velocità medie** di **scaricamento** pari a 314 Mbps nel 2030 e **743 Mbps** nel **2035**.

Relativamente allo spettro, l'opzione prescelta ha un'**incidenza positiva** sul **PIL**, con effetti di ricaduta sui settori verticali.

Costi

La Commissione riferisce che i **costi amministrativi** a carico delle **imprese** riguarderanno principalmente gli obblighi relativi all'**abbandono** del **rame**, che **aumenteranno**, stima la valutazione di impatto, di circa il **7%** in relazione ai **costi ricorrenti** e di **73 milioni di euro** di **costi una tantum**. Anche l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione e delle condizioni per l'autorizzazione satellitare dell'UE comporteranno alcuni costi *una tantum* per adeguarsi alle condizioni comuni.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

Il regolamento, secondo la Commissione, si inserisce in modo organico nel quadro normativo europeo per la trasformazione digitale, operando una significativa razionalizzazione degli strumenti esistenti, e risponde agli obiettivi del [programma strategico](#) per il decennio digitale (v. [supra](#)).

La proposta opera una **razionalizzazione significativa del panorama legislativo esistente**, sostituendo e integrando diversi strumenti normativi precedenti: il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il [regolamento](#) istitutivo del BEREC, il [programma](#) sulla politica dello spettro radio, parti del [regolamento](#) **Open internet** e la [direttiva](#) **e-privacy**. Al contempo, la proposta si affianca al [regolamento](#) sull'infrastruttura *Gigabit*, che mira ad accelerare e rendere più economica l'installazione di reti ad altissima capacità, e mantiene piena coerenza con il [regolamento](#) sul *roaming* e con le norme europee in materia di concorrenza.

Nel settore della **protezione dei consumatori**, il DNA integra ulteriormente il quadro orizzontale dell'UE in materia di protezione dei consumatori.

Sul versante della **sicurezza** e della **resilienza**, il regolamento si coordina strettamente con la [direttiva](#) NIS 2 e la [direttiva](#) sulla resilienza dei soggetti critici (CER), basandosi sulle strutture e i meccanismi già sviluppati in materia di **cibersicurezza**. La revisione del [regolamento](#) sulla cibersicurezza offre inoltre l'opportunità di affrontare in modo più sistematico i rischi legati alla catena di approvvigionamento delle tecnologie dell'informazione, in sinergia con l'obiettivo della proposta in esame di rafforzare la sicurezza delle reti.

Per approfondimenti sul pacchetto di proposte presentato dalla Commissione in materia di cibersicurezza si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

Presso la **Camera**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha iniziato l'[esame](#) del pacchetto ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà.

La proposta riflette anche gli **orientamenti strategici più ampi dell'Unione**: è allineata con la [strategia per la sicurezza economica](#) e con quella per [l'Unione della preparazione](#), poiché mira a garantire comunicazioni affidabili in caso di crisi o perturbazioni. Si integra inoltre con la futura proposta volta a istituire il sistema di comunicazione critica dell'Unione europea (*European Union Critical*

Communication System — EUCCS), la cui operatività è prevista entro il 2030, contribuendo alla capacità complessiva dell'UE di rispondere alle minacce alla sicurezza e alle crisi.

Il [programma](#) di lavoro della Commissione europea per il 2026 prevede la presentazione della proposta nel terzo trimestre dell'anno.

Il DNA è concepito per essere pienamente complementare alle **iniziative europee in materia di *cloud*, intelligenza artificiale, dati e spazio**. La crescente convergenza tra reti di comunicazione ed *edge computing* rende necessario l'allineamento con la **proposta di atto legislativo sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA**, la cui presentazione è prevista nelle prossime settimane, mentre la coerenza con la [strategia](#) per l'**Unione dei dati** assicura un approccio integrato allo sviluppo dell'infrastruttura digitale europea.

Infine, la Commissione ritiene la proposta compatibile con la [proposta](#) di regolamento sulla sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione, attualmente all'esame di Consiglio e Parlamento europeo, e con l'**Omnibus digitale**.

Per approfondimenti sull'*Omnibus* digitale si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

Presso la **Camera**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha esaminato il pacchetto ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, **adottando**, il 24 febbraio 2026, un [documento](#) recante una **valutazione conforme**.

La consultazione dei portatori di interessi

La Commissione europea informa di aver **consultato i portatori di interessi** mediante diverse attività, tra cui:

- **una consultazione esplorativa** sul futuro del settore delle comunicazioni elettroniche e delle relative infrastrutture nel 2023;
- una **consultazione sul [Libro bianco](#)** "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?" nel febbraio 2024;
- un **invito a presentare contributi** sugli **obiettivi** e sulle **opzioni strategiche** della proposta di regolamento nel giugno 2025;
- due **cicli di consultazioni** rivolte a portatori di interessi selezionati (operatori di reti fisse, fornitori di contenuti e applicazioni, emittenti);
- **workshop** con il **BEREC** e il **RSPG** per raccogliere i pareri dei rappresentanti di alto livello delle autorità competenti di tutti gli Stati membri;
- numerose **riunioni** con **attori industriali** dell'intera catena del valore digitale e con le rispettive **associazioni di categoria**.

Nel complesso la Commissione riferisce di aver riscontrato un **accordo complessivo** sull'importanza di infrastrutture digitali moderne e resilienti per la competitività dell'UE.

In relazione alla politica di accesso, gli operatori tradizionali hanno chiesto una maggiore **deregolamentazione**; mentre quelli richiedenti l'accesso hanno suggerito di mantenere **inalterato** l'**attuale regime**. I fornitori di servizi *cloud* hanno espresso preoccupazione per un loro eventuale inserimento nell'ambito della regolamentazione specifica delle telecomunicazioni. In relazione alla transizione alla fibra, sono state espresse **preoccupazioni** su **possibili esclusioni** digitali in caso di **abbandono prematuro** del **rame**; gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di mantenere una solida **protezione dei consumatori**. Sullo spettro, Stati membri e BEREC ritengono adeguato il modello di *governance* attuale e si oppongono alla centralizzazione delle autorizzazioni.

La Commissione segnala, infine, una generale condivisione dei portatori di interesse in relazione a un approccio comune europeo all'accesso al mercato sul satellite.

Principali contenuti della proposta

La proposta si articola lungo **sei direttrici principali**:

▪ **Resilienza delle reti di telecomunicazione e sicurezza informatica**

La **Parte II** introduce un **quadro specifico** per la **resilienza** e la preparazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, riconoscendo che tali reti e servizi sono essenziali per il funzionamento della società e dell'economia (**articolo 4**). A tal fine, stabilisce **obblighi e meccanismi di cooperazione** per garantire che le **reti rimangano operative** durante **gravi crisi**, calamità naturali o cause di forza maggiore, inclusa la continuità delle comunicazioni di emergenza e dei sistemi di allerta pubblica (**articolo 5**).

Il BEREC ha il compito di adottare un **"Piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali"**, che definirà raccomandazioni operative comuni, pratiche di **gestione delle crisi** e chiarirà i ruoli degli organismi dell'UE e delle autorità nazionali competenti nel monitoraggio, nel coordinamento e nella risposta, rafforzando ulteriormente un approccio coerente ed efficace a livello dell'UE alla resilienza e alla preparazione nel settore delle comunicazioni elettroniche (**articolo 6**). Gli **articoli 7 e 8** sono dedicati alle **procedure di cooperazione** tra i vari soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti e la raccolta dati a sostegno della preparazione del piano previsto dall'articolo 6.

▪ **Autorizzazione generale e passaporto unico UE**

La proposta introduce un **regime di autorizzazione generale armonizzato**, accompagnato da una procedura di "passaporto unico" che consente agli operatori di operare in più Stati membri mediante una sola notifica. Il sistema mira a ridurre gli oneri amministrativi e a favorire l'integrazione del mercato.

Il **regime di autorizzazione generale** prevede un **elenco ristretto di condizioni, completamente armonizzate** in tutti gli Stati membri, sostituendo così il precedente approccio basato su un "elenco massimo" che consentiva discrezionalità nazionale nella

scelta delle condizioni e che comportava disposizioni diverse in tutta l'UE (**articolo 9**). La **procedura di passaporto unico** per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, nell'ambito di un regime di autorizzazione generale, consente ai fornitori di **operare in più Stati membri** sulla base di un'unica notifica a un'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) in tali Stati membri. L'autorità notificata inoltra la notifica all'Ufficio per le reti digitali (ODN), che la trasmette a tutte le altre ANR pertinenti e gestisce una banca dati centrale. I fornitori devono ricevere una conferma dall'ANR notificata e possono quindi iniziare le attività. Tale regime a passaporto unico si applica a tutti i fornitori, **ad eccezione dei sistemi satellitari**, che rientrano nella separata autorizzazione a livello UE (**articolo 10**). Sono poi definite le procedure di assistenza reciproca tra autorità competenti, con il sostegno del BEREC e dell'ODN. Gli orientamenti del BEREC, in cooperazione con altre autorità competenti e la Commissione, definiranno gli aspetti procedurali riguardanti le interazioni tra i fornitori, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il ravvicinamento delle condizioni e delle norme applicabili negli Stati membri (**articolo 11**). Gli Stati membri possono imporre diritti amministrativi alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nell'ambito dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso (**articolo 12**).

▪ **Spettro radio**

È definito un **quadro di governance integrata** per lo **spettro radio**, con il quale si stabilisce che gli Stati membri e la Commissione debbano operare in modo coordinato, trattando lo spettro come una risorsa comune europea fondamentale per il consolidamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche e per il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza e sovranità digitale (**articolo 13**). Il diritto dei titolari di diritti d'uso delle frequenze a operare senza disturbi tecnici impone alle autorità nazionali di cooperare attivamente per risolvere eventuali conflitti, specialmente in contesti transfrontalieri e nei confronti di Paesi terzi (**articolo 14**).

È inoltre riconosciuto il **principio dell'uso condiviso** dello **spettro radio**, incentivando la coabitazione tra diversi fornitori o servizi per massimizzare l'efficienza della risorsa, a patto di rispettare le regole della concorrenza. Le autorità possono limitare questa condivisione solo per ragioni specifiche come la sicurezza nazionale, la difesa o la fattibilità tecnica (**articolo 15**). I principi di **neutralità tecnologica** e dei servizi permettono agli operatori di scegliere liberamente quali tecnologie impiegare e quali servizi offrire nelle bande disponibili. Tale libertà non è assoluta: le autorità nazionali possono infatti intervenire con limitazioni proporzionate per scopi meritevoli di tutela, individuati dallo stesso articolo (**articolo 16**).

La Commissione è altresì chiamata a definire una **strategia a lungo termine** per l'uso dello spettro, che orienta la pianificazione e garantisce la disponibilità delle frequenze necessarie ai vari settori, incluse difesa e sicurezza. Sulla base di questa strategia possono essere adottate, mediante atti esecutivi, **tabelle di marcia** che fissano **scadenze per l'armonizzazione tecnica e l'autorizzazione dell'uso di determinate bande**; gli Stati membri devono poi tradurle in **piani nazionali** entro nove mesi (**articolo 17**). Per quanto riguarda le tempistiche di assegnazione, quando l'uso di una banda viene armonizzato a

livello europeo per i servizi a banda larga senza fili, le autorità nazionali devono autorizzarlo entro ventiquattro mesi, salvo proroghe giustificate da ragioni di sicurezza, coordinamento transfrontaliero, forza maggiore o necessità di migrazione tecnica degli utenti esistenti. È anche possibile consentire usi alternativi se la domanda di mercato per l'uso armonizzato risulta assente (**articolo 18**).

Chiunque abbia un **interesse legittimo** può chiedere alla Commissione europea di uniformare le regole sull'uso di una specifica banda di frequenze. Una volta ricevuta l'istanza, la Commissione avvia una consultazione pubblica e coinvolge gli organismi tecnici competenti per ottenere pareri formali. L'intera procedura si conclude con una risposta motivata fornita in tempi ragionevoli, che viene poi resa pubblica insieme alla richiesta originale (**articolo 19**).

L'**uso dello spettro** avviene normalmente tramite **autorizzazione generale**, con condizioni minime relative a efficienza, protezione dalle interferenze e sicurezza informatica (**articolo 20**). I **diritti d'uso individuali** sono invece richiesti solo quando necessario, tra l'altro, per massimizzare l'efficienza, evitare interferenze o garantire la qualità del servizio, e possono essere accompagnati da condizioni aggiuntive stabilite dall'autorità nazionale competente prima dell'assegnazione o del rinnovo di tale diritto su durata, trasferibilità, contributi economici, copertura e condivisione (**articolo 21**).

Gli **articoli 22 e 23** sono dedicati, rispettivamente, alle condizioni comuni di autorizzazione per l'uso dello spettro radio e assegnazione armonizzata dello spettro radio.

I diritti individuali sono di norma concessi **a tempo illimitato** con **riesami** periodici **almeno ventennali**, oppure per durate limitate ma non inferiori a quarant'anni nel caso dello spettro armonizzato per la banda larga (**articolo 24**). Il **rinnovo è automatico**, salvo che l'autorità competente decida diversamente, ad esempio, per motivi di concorrenza, evoluzione tecnologica o mancato rispetto delle condizioni (**articolo 25**). I diritti possono essere trasferiti o affittati, purché non si creino distorsioni concorrenziali o rischi per la sicurezza (**articolo 26**).

È prevista la **possibilità di condivisione** dello **spettro** tra più utenti, con regole di priorità e coesistenza definite nei diritti d'uso (**articolo 27**), e viene **istituita una banca dati europea** per monitorare le opportunità di utilizzo condiviso (**articolo 28**). I contributi economici per l'uso dello spettro devono essere trasparenti, proporzionati e orientati a coprire almeno i costi amministrativi, mentre nelle procedure competitive i prezzi di riserva sono calibrati per favorire investimenti e installazioni efficienti. La Commissione può anche adottare raccomandazioni su una metodologia comune per la definizione delle tariffe dello spettro e dei prezzi di riserva, che gli Stati membri dovranno tenere in considerazione, dovendo giustificare eventuali divergenze (**articolo 29**).

Gli **articoli da 30 a 32** stabiliscono che le procedure di concessione dei diritti devono essere **aperte, trasparenti e non discriminatorie**. Prima di limitare il numero di diritti disponibili o adottare misure che incidono sulla concorrenza, le autorità devono effettuare analisi di mercato e notificare le misure alla Commissione, che può sollevare riserve e richiedere modifiche attraverso una procedura di consultazione con gli organismi europei competenti.

Infine, il testo disciplina l'**installazione** delle **apparecchiature di rete senza fili**, stabilendo che i punti di accesso di portata limitata conformi a determinate caratteristiche tecniche sono esenti da permessi urbanistici individuali, salvo casi di edifici protetti o ragioni di pubblica sicurezza, e che gli operatori hanno diritto di accedere alle infrastrutture pubbliche idonee a ospitare tali dispositivi a condizioni eque e non discriminatorie (**articoli 33-35**).

▪ **Uso dello spettro radio via satellite e risorse di numerazione**

La Commissione europea detiene la **competenza esclusiva** nella **gestione dello spettro radio** per le **reti** e i **servizi di comunicazione via satellite**, operando nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e con l'obiettivo di sviluppare un mercato unico dei servizi satellitari (**articolo 36**). Quando un operatore intende notificare, coordinare o registrare un sistema satellitare presso l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), l'autorità nazionale competente per lo spettro radio deve informare la Commissione e le altre autorità competenti in seno all'RSPB (Organismo per la politica dello spettro radio). Se più autorità nazionali ricevono richieste relative alla stessa banda di frequenze o posizione orbitale, l'RSPB coordina una posizione unitaria dell'Unione (**articolo 37**).

Il regime autorizzatorio prevede un'**autorizzazione generale a livello europeo** per la fornitura di reti e servizi di **comunicazione satellitari**. I fornitori devono semplicemente notificare la propria attività alla Commissione, senza dover ottenere autorizzazioni esplicite da altre autorità. Le condizioni associate a questa autorizzazione – che possono essere specificate mediante atti di esecuzione della Commissione – includono lo stabilimento nell'Unione, il pagamento di diritti amministrativi, il mantenimento dell'integrità e sicurezza delle reti, il controllo permanente sulle stazioni radio e gli obblighi relativi alla conservazione dei dati e di **intercettazione legale** (**articolo 38**).

Per quanto riguarda l'**uso effettivo** dello spettro radio satellitare, è richiesta un'**autorizzazione specifica** dell'Unione rilasciata dalla Commissione. Quest'ultima, mediante un atto di esecuzione, stabilisce e aggiorna la tabella europea di attribuzione delle frequenze satellitari e può decidere di limitare il numero di autorizzazioni qualora lo spettro sia scarso o per motivi di interesse generale. Gli operatori autorizzati devono rispettare numerosi **requisiti**, tra cui la conformità al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, l'assenza di interferenze dannose per altre reti, il coordinamento con altri sistemi satellitari autorizzati nell'Unione e il pagamento di contributi per lo spettro radio (**articolo 39**).

La procedura di concessione prevede che le imprese presentino domanda alla Commissione, che la esamina con l'assistenza di un gruppo di lavoro dell'RSPB e dell'ODN. L'**autorizzazione** dell'Unione conferisce il **diritto di fornire reti e servizi satellitari** e di utilizzare lo spettro radio **in tutta l'Unione**, eliminando la necessità di autorizzazioni nazionali separate. I titolari devono rispettare gli impegni assunti, esercitare i diritti in modo coerente con le politiche europee e presentare relazioni annuali sullo stato di sviluppo della propria rete. Le autorizzazioni satellitari a livello UE saranno, in linea di principio, concesse a tempo indeterminato. Ove giustificato, la Commissione può ridurre la durata dell'autorizzazione dell'Unione per specifici progetti a breve termine, per uso

sperimentale in orbita e al fine di rispettare gli obblighi di diritto internazionale applicabili agli Stati membri (**articoli 40-42**).

La vigilanza sulla conformità spetta congiuntamente alla Commissione e alle autorità nazionali. In caso di violazioni, la Commissione può **adottare**, mediante atti di esecuzione, **misure correttive** che vanno dal divieto temporaneo o permanente di utilizzare determinate bande fino alla sospensione o revoca dell'autorizzazione, potendo anche imporre sanzioni pecuniarie fino al cinque per cento del fatturato mondiale del titolare (**articolo 43**). In via eccezionale, un'autorità nazionale competente può chiedere alla Commissione di **rinvviare l'applicazione** della **misura** sul proprio territorio nazionale per un periodo di tempo rinnovabile fino a sei mesi, qualora tale misura sia suscettibile di compromettere gravemente la connettività nel proprio territorio (**articolo 44**).

Per quanto riguarda la **coesistenza** tra **uso satellitare e terrestre** dello **spettro**, l'uso condiviso richiede l'accordo del titolare primario del diritto d'uso terrestre e deve garantire la prevenzione di interferenze dannose per le reti terrestri che forniscono servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (**articolo 45**).

Le **risorse di numerazione** sono gestite come risorsa comune dell'Unione, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica, consentire l'innovazione e garantire una fornitura coerente di servizi di comunicazione elettronica basati sul numero. La Commissione, assistita dall'ODN, collabora con le autorità nazionali di regolamentazione per la pianificazione strategica delle risorse di numerazione e definisce una **strategia** lungimirante per la loro **gestione coerente**. Il piano di numerazione dell'Unione identifica le risorse destinate ai servizi transfrontalieri o paneuropei (**articolo 46**). La Commissione, mediante **atti di esecuzione**, può adottare **misure per armonizzare** numeri o serie di numeri specifici oppure richiedere serie di numeri all'UIT al fine di garantire la disponibilità di risorse di numerazione per i servizi transfrontalieri o paneuropei, conformemente al piano di numerazione dell'Unione (**articolo 47**).

Le **autorità nazionali** di regolamentazione **controllano** la **concessione** dei **diritti d'uso** per le risorse nazionali di numerazione e gestiscono i piani nazionali secondo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Possono concedere diritti d'uso anche a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, purché queste dimostrino la capacità di gestire le risorse e rispettare i requisiti pertinenti. Una serie di numeri non geografici deve essere resa disponibile per servizi di comunicazione elettronica utilizzabili in tutto il territorio dell'Unione (**articolo 48**).

La procedura di concessione prevede **decisioni rapide**, entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa per le risorse assegnate a scopi specifici. Le autorità possono **prorogare** questo **termine** di **altre tre settimane** nel caso di diritti d'uso delle risorse di numerazione di valore economico eccezionale da assegnare mediante procedure competitive (**articolo 49**). Le condizioni associabili ai diritti d'uso, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, si limitano, tra le altre, alla designazione del servizio, l'uso effettivo ed efficiente delle risorse, i requisiti sulla portabilità del numero, la durata massima, le condizioni di trasferimento, i contributi per l'uso e gli obblighi relativi all'uso extraterritoriale per garantire la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori degli

Stati membri dove i numeri vengono utilizzati (**articolo 50**). Le **autorità nazionali** di regolamentazione possono **riscuotere contributi** sui **diritti d'uso** delle risorse di numerazione al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi sono obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito (**articolo 51**).

Infine, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica basati sul numero devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ai numeri non geografici e ai servizi correlati all'interno dell'Unione, a tutti i numeri forniti nell'Unione indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, e ai numeri delle risorse paneuropee. Le autorità nazionali possono imporre misure preventive per bloccare l'accesso a numeri o servizi in caso di frodi o abusi (**articolo 52**).

▪ **Transizione alla fibra ottica, accesso al suolo e interconnessione**

Le disposizioni relative all'**abbandono** delle **reti in rame** a favore delle reti in fibra ottica si **applicano** esclusivamente negli **Stati membri** in cui le **reti in rame** restano **operative dopo il 30 giugno 2029** (**articolo 53**).

Gli Stati membri sono tenuti a imporre l'abbandono del rame secondo una tempistica ben definita (**articolo 54**). **Entro il 31 dicembre 2035** tale **abbandono** deve essere **completato** nelle zone che soddisfano determinate condizioni di sostenibilità, ovvero **dove** almeno il **95% dei locali della zona designata** è già **servito da fibra ottica** e gli utenti finali possono accedere a servizi di connettività al dettaglio di qualità analoga e a prezzi accessibili (**articoli 57-58**). Sempre entro la stessa data, l'obbligo si estende a tutte le zone designate, con un'eccezione importante: laddove l'installazione della fibra non risulti economicamente sostenibile e non esistano soluzioni alternative adeguate, gli **Stati membri** possono **decidere** di **non imporre** tale **obbligo** (**articolo 54**, paragrafo 3). Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il compito di delimitare le zone designate per l'abbandono del rame, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Commissione europea. L'elenco di tali zone deve essere pubblicato entro il 31 maggio 2028 e successivamente riesaminato e aggiornato per favorire una transizione ordinata (**articolo 55**).

L'**abbandono del rame** viene formalizzato attraverso **atti giuridici vincolanti** che stabiliscono una data di inizio, la quale non può cadere oltre un anno dall'adozione dell'atto stesso, e prevedono che l'intero processo si concluda entro tre anni da tale data (**articolo 54**, paragrafo 4).

Ogni Stato membro deve inoltre elaborare un **piano nazionale di transizione alla fibra** entro il **31 ottobre 2029**, notificandolo alla Commissione. Questo piano definisce la strategia complessiva per la migrazione dalle reti in rame alle reti *fiber-to-the-home* (FTTH), includendo informazioni sulla copertura attuale, le misure previste per promuovere la fibra e l'elenco delle zone designate con le relative tappe di migrazione. Un aggiornamento del piano è previsto entro il 30 giugno 2034 (**articolo 56**).

La normativa pone grande attenzione alla **protezione degli utenti** durante la transizione. Gli Stati membri devono garantire che i cittadini interessati dall'abbandono del rame siano informati in modo chiaro e tempestivo sulle tempistiche, sulle eventuali modifiche necessarie ai loro servizi o apparecchiature e sulle alternative disponibili. Particolare cura

va riservata alla **continuità** dei **servizi di comunicazione elettronica essenziali** e all'accessibilità economica delle nuove soluzioni, specialmente per le categorie di consumatori più vulnerabili. A tal fine, prima di adottare qualsiasi atto vincolante che imponga l'abbandono del rame, e comunque non oltre il 31 dicembre 2035, gli Stati membri sono tenuti a predisporre **misure di salvaguardia adeguate** (**articolo 59**)

Gli operatori di rete devono elaborare piani dettagliati di abbandono del rame che includano calendari, misure tecniche, attività di comunicazione e modalità per la migrazione sia dei richiedenti accesso sia degli utenti finali. Tali piani vanno trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione entro sei mesi dall'adozione dell'atto giuridico vincolante e, una volta approvati, devono essere attuati con report periodici sui progressi compiuti (**articolo 60–61**).

Le autorità competenti possono imporre contributi per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, purché siano obiettivamente giustificati, trasparenti e proporzionati (**articolo 62**). Vengono inoltre stabilite procedure per la concessione dei diritti di passaggio, che devono essere semplici, efficaci e non discriminatorie (**articolo 63**).

Quando un operatore ha ottenuto il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, le autorità possono imporre la **condivisione di elementi di rete e risorse** correlate per **ragioni ambientali, di salute pubblica, sicurezza o pianificazione territoriale**. Questa imposizione richiede una **consultazione pubblica preventiva** e può riguardare terreni, edifici, piloni, antenne, condotte e altre strutture. Gli Stati membri possono designare un'autorità che funga da **punto informativo unico** e stabilisca criteri per la ripartizione dei costi (**articolo 64**).

Le imprese hanno diritto di negoziare liberamente **accordi tecnici e commerciali** per l'accesso e l'interconnessione, anche tra Stati membri diversi (**articolo 65**). Gli operatori di reti pubbliche hanno l'obbligo di **negoziare l'interconnessione** se richiesto da imprese autorizzate, al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione. Le informazioni scambiate durante le trattative devono rimanere riservate e non possono essere utilizzate per ottenere vantaggi concorrenziali (**articolo 66**).

Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono un accesso adeguato alle reti, l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi. Possono imporre obblighi specifici alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, inclusa l'interconnessione obbligatoria delle reti e l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale quando la connettività tra utenti è compromessa (**articolo 68**). Per i servizi radiotelevisivi digitali, si applicano condizioni particolari relative all'accesso condizionato (**articolo 67**).

Le autorità possono imporre **obblighi di accesso al cablaggio interno** degli edifici e alle risorse correlate fino al primo punto di concentrazione, quando la replicazione di tali elementi sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. In presenza di ostacoli persistenti alla concorrenza, questi obblighi possono estendersi oltre il primo punto di distribuzione. Tuttavia, esistono esenzioni per i fornitori che già offrono accesso a reti *Gigabit* a condizioni eque, o quando l'imposizione comprometterebbe la sostenibilità di nuovi progetti di rete (**articolo 69**).

Le autorità possono imporre la **condivisione di infrastrutture passive** o **accordi di roaming localizzato** quando non esistono alternative economicamente sostenibili per raggiungere gli utenti finali. Questa possibilità deve essere prevista fin dall'assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e si giustifica solo in presenza di ostacoli economici o fisici insormontabili alla realizzazione delle infrastrutture (**articolo 70**).

Nelle zone soggette all'abbandono della rete in rame, i fornitori che installano reti FTTH hanno l'obbligo di connettere i nuclei familiari su richiesta. I proprietari o amministratori di condomini devono consentire l'installazione di cavi in fibra all'interno degli edifici quando richiesto dai residenti. Una volta che un fornitore ha completato l'installazione, l'autorità di regolamentazione può imporre misure per garantire che anche altri operatori possano accedere a tali infrastrutture (**articolo 71**).

▪ **Funzionamento dei mercati e concorrenza**

Le autorità nazionali, quando intendono definire mercati rilevanti, devono operare conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo conto – nel definire i mercati geografici rilevanti all'interno del proprio territorio – del grado di concorrenza infrastrutturale esistente. La Commissione europea può **adottare una raccomandazione** sui mercati rilevanti, previa consultazione pubblica, anche con le autorità nazionali di regolamentazione, e tenendo conto del parere del BEREC; i mercati inclusi in tale raccomandazione devono essere riesaminati ogni cinque anni (**articolo 72**).

L'analisi di mercato viene condotta secondo una **procedura specifica** che richiede la **verifica di tre criteri cumulativi**: la presenza di **forti ostacoli non transitori all'accesso**, una **struttura** di mercato che **non tende alla concorrenza effettiva** entro l'arco di tempo preso in esame e l'**insufficienza** del solo diritto della **concorrenza** per **rimediare ai fallimenti del mercato** individuati. L'autorità deve adottare una prospettiva lungimirante, valutando come evolverebbero i mercati in assenza di regolamentazione. Se un mercato non soddisfa tali criteri, non si impongono obblighi specifici e quelli esistenti vengono revocati, eventualmente prevedendo un periodo di preavviso adeguato (**articolo 73**).

Il regolamento prevede anche **procedure** per l'**individuazione di mercati transnazionali**, nei quali il BEREC svolge un'analisi su richiesta, motivata e circostanziata, della Commissione o di almeno due autorità nazionali, e le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi pronunciandosi insieme sugli obblighi da imporre (**articolo 74**). Analogamente, il BEREC può analizzare la domanda transnazionale di prodotti e servizi qualora emerga un grave problema che occorre affrontare, sempre su richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate (**articolo 75**).

Un'**impresa** viene designata come **detentrica di significativo potere di mercato** qualora, individualmente o congiuntamente con altri, **goda di una posizione equivalente** a una **posizione dominante**, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente da concorrenti, clienti e consumatori. Tale potere può estendersi anche a mercati strettamente connessi, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico (**articolo 76**).

Gli **obblighi imposti** alle imprese con significativo potere di mercato devono essere **proporzionati**, dipendere dai problemi evidenziati nell'analisi di mercato di un'autorità nazionale di regolamentazione, **risultare giustificati** rispetto agli obiettivi generali del regolamento e sono **imposti previa consultazione**. Le autorità seguono un **approccio graduale**: nella prima fase possono imporre obblighi di trasparenza e non discriminazione (**articolo 77**), per poi valutare obblighi di accesso a reti passive (**articolo 80**) e prodotti di accesso armonizzati (**articolo 81**). Solo se questi strumenti risultano insufficienti, perché le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale, si passa ad altri obblighi di accesso a elementi di rete specifici (**articolo 78**), e infine a obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi, che devono comunque promuovere gli investimenti nelle reti *Gigabit*, garantendo un ragionevole margine di profitto (**articolo 79**).

Le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse e mobili sono definite dalla Commissione mediante atto delegato a livello dell'Unione, con riesame quinquennale (**articolo 82**).

Le imprese possono offrire **impegni volontari** relativi alle condizioni di accesso o coinvestimento, che l'autorità nazionale valuta anche attraverso un *test* del mercato; se ritenuti idonei, tali impegni possono essere resi vincolanti da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione per un periodo determinato, con monitoraggio e possibilità di sanzioni in caso di inadempimento (**articolo 83**). Per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, che non operano nei mercati al dettaglio, l'autorità può limitarsi a imporre solo obblighi a norma dell'articolo 78 e di non discriminazione o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, salvo verificare periodicamente che le condizioni di esclusività dal dettaglio permangano (**articolo 84**).

Il consolidamento del mercato interno nel settore delle comunicazioni elettroniche avviene attraverso una **procedura di consultazione preventiva**: prima di adottare misure che influenzino gli scambi tra Stati membri, le autorità nazionali devono comunicare il progetto alla Commissione e al BEREC, che possono presentare osservazioni entro trenta giorni (**articolo 85**). Se la Commissione ritiene che il progetto crei barriere al mercato interno o sia incompatibile con il diritto dell'Unione, si apre un ulteriore periodo di novanta giorni durante il quale il BEREC esprime un parere e la Commissione può imporre il ritiro o la modifica del progetto (**articolo 85**). Infine, in **casi di urgenza** per salvaguardare la concorrenza o tutelare gli utenti, le **autorità nazionali** di regolamentazione possono adottare **misure provvisorie proporzionate e temporanee**, della **durata massima di diciotto mesi**, da sostituire successivamente con misure permanenti previa consultazione (**articolo 86**).

▪ **Obblighi di servizio universale e accesso a un'Internet aperta**

Tutti i **consumatori** dell'Unione **hanno diritto** a un **servizio di accesso adeguato** a internet a prezzi abbordabili e a servizi di comunicazione vocale in postazione fissa. Ciascuno Stato membro definisce cosa si intenda per "accesso adeguato" tenendo conto

della larghezza di banda utilizzata dalla maggioranza dei consumatori nel proprio territorio, con il supporto degli orientamenti formulati dal BEREC in collaborazione con la Commissione (**articolo 87**).

Le autorità nazionali di regolamentazione **sorvegliano** annualmente i **prezzi al dettaglio** di questi servizi in rapporto ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori. Se i prezzi risultano inaccessibili per consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, gli Stati membri devono adottare misure per garantire l'accesso a prezzi abbordabili a servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. Quando vengono imposte opzioni o formule tariffarie agevolate, queste devono essere offerte da tutti i fornitori in modo trasparente e non discriminatorio. Gli Stati membri devono inoltre garantire un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità, assicurando la disponibilità di apparecchiature e servizi specifici a prezzi accessibili (**articolo 88**).

La Commissione può adottare **atti di esecuzione** per determinare la **metodologia di definizione del servizio di accesso adeguato** a internet e i criteri per valutare l'**accessibilità economica** dei prezzi al dettaglio dei servizi universali (**articolo 89**).

Qualora uno Stato membro accerti che la disponibilità di questi servizi non può essere garantita alle normali condizioni commerciali in determinate parti del territorio, può utilizzare strumenti di politica pubblica e, se necessario, imporre obblighi di **servizio universale** per soddisfare le richieste ragionevoli di consumatori, microimprese, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. In tal caso, gli Stati possono designare una o più imprese per l'adempimento di tali obblighi (**articolo 90**).

I fornitori che prestano servizi universali devono consentire agli utenti di controllare le proprie spese attraverso strumenti come lo sbarramento selettivo delle chiamate, sistemi di pagamento anticipato, pagamenti rateali del contributo di allacciamento e sistemi gratuiti di segnalazione di consumi insoliti ed eccessivi (**articolo 91**).

Le imprese che, prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore del futuro regolamento, siano state designate per la fornitura del servizio universale ai sensi del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche mantengono il loro *status* fino alla scadenza delle designazioni. Il BEREC pubblicherà entro il 2033 un parere sugli sviluppi in materia di disponibilità e accessibilità economica, e la Commissione procederà entro il 30 giugno 2034 a un riesame del contenuto del servizio universale alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, compresa anche la transizione alla fibra (**articolo 92**).

Per quanto riguarda l'**accesso a un'internet aperta**, gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti, diffonderli, utilizzare applicazioni e servizi e scegliere le proprie apparecchiature terminali, indipendentemente dalla loro localizzazione. Gli accordi commerciali tra fornitori e utenti non possono limitare questi diritti. I fornitori di servizi di accesso a internet devono trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni basate su fonte, destinazione, contenuto o applicazione. Sono consentite **misure di gestione** ragionevole **del traffico**, purché trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, e non basate su considerazioni commerciali. Il blocco o il rallentamento di

specifici contenuti è ammesso solo per conformarsi a obblighi di legge, preservare l'integrità della rete o gestire congestioni eccezionali (**articolo 93**).

Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di queste disposizioni e possono imporre requisiti tecnici e di qualità ai fornitori. I fornitori devono trasmettere ogni due anni informazioni sulla gestione della rete e del traffico. Il BEREC pubblica periodicamente relazioni sulle prassi relative all'internet aperta nell'Unione e formula orientamenti sull'attuazione degli obblighi, inclusi i parametri di qualità del servizio e le misure per gli utenti con disabilità (**articolo 94**).

▪ **Diritti degli utenti finali**

In materia di obblighi informativi, i fornitori di servizi di accesso a internet e di comunicazione interpersonale devono fornire ai consumatori, prima della conclusione del contratto, **informazioni chiare e comprensibili** su supporto durevole, includendo una **sintesi contrattuale** concisa che riporti gli elementi principali come identità del fornitore, caratteristiche del servizio, prezzi, durata e condizioni di risoluzione (**articolo 95**). Tali informazioni devono essere pubblicate in formato accessibile anche per gli utenti con disabilità e costantemente aggiornate (**articolo 96**).

Per quanto riguarda la **durata e risoluzione dei contratti**, le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungono da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi. Il periodo di impegno non può superare i 24 mesi; in caso di proroga automatica, il consumatore può recedere in qualsiasi momento con preavviso massimo di un mese. Il consumatore ha inoltre diritto di risolvere senza costi aggiuntivi in caso di modifiche contrattuali sfavorevoli o di discrepanze significative tra prestazione effettiva e pattuita (**articolo 97**). Queste tutele si estendono alle offerte a pacchetto che includono servizi di accesso a internet o comunicazione interpersonale basata sul numero, con facoltà di risolvere l'intero pacchetto in caso di non conformità di un singolo elemento (**articolo 98**). Le medesime protezioni si applicano anche alle microimprese, alle PMI e alle organizzazioni senza scopo di lucro, salvo rinuncia espressa (**articolo 99**).

Il passaggio a un altro fornitore e la portabilità del numero devono essere garantiti in modo efficiente, con continuità del servizio e interruzione massima di un giorno lavorativo; il trasferimento è condotto dal fornitore ricevente con obbligo di cooperazione in buona fede tra le parti (**articolo 100**). Le **microimprese** che forniscono esclusivamente servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero sono **esentate** dalla maggior parte di queste disposizioni (**articolo 101**), salvo l'**obbligo di non discriminazione** (**articolo 102**).

In tema di **protezione dalle frodi**, i fornitori cooperano con le autorità competenti per individuare misure efficaci contro le attività fraudolente, mentre il BEREC emana orientamenti aggiornati periodicamente (**articolo 103**). Sono previsti obblighi specifici per garantire l'accesso gratuito agli sportelli telefonici per minori scomparsi tramite il numero 116000 (**articolo 104**) e per la diffusione gratuita di informazioni di interesse pubblico agli utenti da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico (**articolo 105**).

Le **comunicazioni di emergenza** devono essere **accessibili gratuitamente** attraverso il numero unico europeo 112 e altri numeri nazionali, con instradamento allo PSAP (*public safety answering point*) più idoneo e trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante; particolare attenzione è riservata all'accesso equivalente per gli utenti con disabilità e alla possibilità di avviare comunicazioni di emergenza tramite applicazioni mobili abbinate ai portafogli europei di identità digitale (**articolo 106**). Gli allarmi pubblici in caso di gravi emergenze o catastrofi devono essere trasmessi dai fornitori di servizi mobili di comunicazione interpersonale agli utenti interessati (**articolo 107**).

▪ **Potenziamento architettura di governance**

La **Parte VII** definisce i **compiti** delle **autorità nazionali di regolamentazione** (**articolo 115**) e stabilisce la loro indipendenza e autonomia, politica e di bilancio, e imparzialità (**articoli 116, 118 e 119**). Stabilisce inoltre principi comuni in materia di nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali (**articolo 117**). L'articolo 120 disciplina poi le **forme di cooperazione** tra le autorità nazionali e le altre competenti all'interno degli Stati membri.

L'assetto di **governance** a livello dell'UE viene **rafforzato e integrato** mediante:

- il **chiarimento** degli **obiettivi**, dei **compiti** e dell'organizzazione interna del **BEREC** (**articoli 121-130**), tra cui il **conferimento di nuove funzioni**, come l'elaborazione di orientamenti sulle condizioni generali di autorizzazione nell'ambito della procedura del passaporto unico e sulle misure tecniche e giuridiche che potrebbero proteggere efficacemente gli utenti finali da attività fraudolente e l'adozione di un piano di preparazione dell'UE per le infrastrutture digitali (vedi articolo 6);
- la trasformazione del Gruppo per la politica dello spettro radio (RSPG) in organismo dell'UE, in particolare **Organismo per la politica dello spettro radio (RSPB)**, con **maggiori responsabilità di consulenza e coordinamento** nella politica dell'UE in materia di spettro radio e nel coordinamento transfrontaliero (**articoli 131-136**);
- la previsione di una **cooperazione continua e sistematica** tra il **BEREC** e l'**RSPB** sulle questioni che intersecano la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e la politica in materia di spettro radio, attraverso per esempio la possibilità di istituire gruppi di lavoro congiunti (**articolo 143**);
- la sostituzione dell'Agenzia di sostegno al BEREC ("Ufficio BEREC") con l'**Ufficio per le reti digitali (ODN)** e il **potenziamento** del suo **ruolo**, che prevederà lavoro di assistenza sia al BEREC che al RSPB, e delle sue **funzioni**, tra cui la gestione di una banca dati dell'Unione – accessibile al pubblico – delle notifiche trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione, l'istituzione e la gestione di banche dati dinamiche per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio, il coordinamento delle iniziative di resilienza a livello dell'UE, la raccolta di informazioni sulle frodi e la redazione di relazioni annuali sul mercato unico delle comunicazioni elettroniche (**articoli 144-147**);
- la previsione che, in ragione dell'ampliamento delle sue attività, l'ODN riceverà i contributi versati dalle imprese per ottenere e mantenere i diritti di autorizzazione dello spettro satellitare, i contributi per i diritti d'uso delle risorse di numerazione paneuropee e i contributi volontari degli Stati membri (**articolo 159**).

La parte VIII del regolamento contiene infine le **disposizioni generali e finali**.

Il Titolo I stabilisce il quadro per la **raccolta delle informazioni**, la **mappatura delle reti** e le procedure di **consultazione pubblica**. In particolare, viene istituito un quadro per la fornitura, lo scambio e la pubblicazione di informazioni in modo armonizzato, conferendo alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti, al BEREC e all'RSPB il potere di chiedere alle imprese informazioni in modo proporzionato e adeguatamente giustificato, salvaguardando nel contempo la riservatezza, la protezione dei dati e i segreti commerciali (**articoli 181 e 182**). Viene istituito inoltre un **sistema di mappatura geografica** sulla **diffusione delle reti a banda larga**, che deve essere aggiornata ogni tre anni, in modo da contribuire alle decisioni in materia di finanziamento pubblico e a una pianificazione coordinata (**articolo 183**). Sono inoltre previste disposizioni in materia di consultazione e trasparenza (**articoli 184 e 185**).

Il Titolo II definisce gli **strumenti** a disposizione della Commissione europea, con il sostegno del BEREC o dell'RSPB, per **garantire un'applicazione uniforme** delle norme ed evitare la frammentazione del mercato unico, affrontando le divergenze che rischiano di aumentarne la frammentazione e promuovendo norme tecniche interoperabili e adeguate alle esigenze future in modo tecnologicamente neutro (**articoli 186 e 187**).

I Titoli III, IV e V stabiliscono meccanismi per la **risoluzione delle controversie**, per la **cooperazione** e la **conformità** e certezza del **diritto**.

Il Titolo VI contiene le disposizioni finali che regolano l'**esercizio dei poteri delegati**, procedure di comitato, il monitoraggio, il riesame e le disposizioni transitorie. In particolare, la Commissione europea ha la facoltà, **per 5 anni**, rinnovabili, di **adottare atti delegati** per integrare o modificare elementi non essenziali del regolamento (**articolo 198**); inoltre ha l'obbligo di presentare, ogni 5 anni, una **relazione sul funzionamento del regolamento**, valutando in particolare se la concorrenza si stia sviluppando a beneficio degli utenti; mentre ogni 3 anni il BEREC deve pubblicare una relazione sull'attuazione nazionale dell'autorizzazione generale e il suo impatto sul mercato interno (**articolo 204**).

Gli **articoli 206, 207 e 208 modificano** rispettivamente il [regolamento Open Internet](#), la [direttiva e-privacy](#) e la [decisione](#) relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio **al fine di armonizzarle** con il nuovo quadro normativo. È inoltre disposta l'**abrogazione** del [regolamento](#) che istituisce il BEREC e l'Ufficio BEREC, della [direttiva](#) (UE) 2018/1972, nota come Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC), e della [decisione](#) che istituiva il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP).

L'**articolo 210** disciplina infine l'**entrata in vigore**, prevista dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, e l'**applicazione** del regolamento, sei mesi dopo l'entrata in vigore. A tale disciplina sono previste due eccezioni:

- gli articoli 38, 39 e 40 si applicano a decorrere da 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del futuro regolamento; tuttavia, le autorità nazionali competenti in materia di autorizzazione generale a norma della direttiva (UE)

2018/1972 continuano a esercitare le loro funzioni fino al massimo 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, mentre le imprese autorizzate a fornire comunicazioni via satellite a norma della medesima direttiva continuano a detenere i diritti e ad essere soggette alle rispettive condizioni e ai rispettivi obblighi fino a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento;

- si prevede che le **autorità nazionali di regolamentazione** diventino responsabili della gestione della **procedura di notifica** e di **passaporto unico** nell'ambito del sistema di autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, lettera a), a partire da **12 mesi dopo** l'entrata in vigore del regolamento. Nel frattempo, le autorità competenti in materia ai sensi del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche possono continuare a esercitare le loro funzioni.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è individuata nell'**articolo 114 TFUE**, che prevede che Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, nel caso specifico quelle delle comunicazioni elettroniche.

Sussidiarietà

La Commissione europea giustifica la **necessità di un intervento** legislativo a livello di Unione in ragione dell'esigenza di garantire un contesto giuridico armonizzato e una risposta coordinata alle sfide di natura transfrontaliera che interessano l'ecosistema digitale. Il **valore aggiunto dell'intervento** UE consiste nell'evitare che approcci nazionali frammentati danneggino il funzionamento del mercato unico, garantendo armonizzazione e certezza del diritto nonché nel massimizzare i benefici generati dagli investimenti in tutti gli Stati membri e nel ridurre i costi

Alla luce del dibattito in seno al Consiglio, si segnala che permangono tuttavia profili di criticità, in particolare con riferimento alla gestione dello spettro radio, alla sicurezza delle reti e alla governance, ambiti nei quali l'intervento dell'Unione incide su competenze tradizionalmente nazionali.

In particolare, l'opzione regolamentare prescelta, pur coerente con l'obiettivo di armonizzazione, potrebbe risultare, secondo alcune posizioni emerse in sede di Consiglio, particolarmente incisiva rispetto alle esigenze di flessibilità degli Stati membri.

Proporzionalità

La Commissione europea afferma che la proposta rispetta il **principio di proporzionalità** in quanto le misure prospettate si limitano – mantenendo le parti più efficaci del quadro normativo esistente – ad eliminare le strozzature del mercato unico e semplificare il regime autorizzativo generale.

In riferimento alle disposizioni che riguardano la **transizione** dalle reti in **rame**, ritiene che la proporzionalità delle misure sia assicurata dalla previsione di alcune **misure di salvaguardia** e dal fatto che il processo è gestito a **livello nazionale**, con la supervisione della Commissione europea.

Sul versante della **governance**, le modifiche proposte sono giudicate idonee ai nuovi compiti, lasciando alla Commissione europea e alle **autorità nazionali i poteri decisionali** vincolanti e a BEREC e RSPB un ruolo consultivo.

In materia di **gestione** dello **spettro**, la proposta prevede che la Commissione europea intervenga **solo ove necessario** in situazioni con potenziali implicazioni per il mercato unico.

Le **norme** sulla **protezione** degli **utenti finali** sono semplificate e **armonizzate** con eccezioni mirate, **garantendo** agli operatori attivi in un unico Stato membro la **continuità** del quadro normativo attuale.

Nel dibattito sinora sviluppatosi in seno al Consiglio, la proporzionalità dell'intervento appare confermata dalla previsione di margini di attuazione nazionale.

Scelta dell'atto giuridico

La Commissione europea ritiene di adottare un **regolamento** poiché, prevedendo diritti e obblighi specifici ed essendo direttamente applicabile, è lo strumento giuridico in grado di **armonizzare** il **quadro normativo** per le comunicazioni elettroniche rimuovendo le barriere al mercato unico. Riferisce inoltre che l'**esperienza acquisita** in relazione al **codice delle comunicazioni elettroniche** dell'UE, adottato sotto forma di direttiva, abbia dimostrato la mancata tempestività nel recepimento da parte degli Stati membri, che ha generato in diversi casi un accesso di regolamentazione e ha impedito alle imprese di operare con facilità a livello transfrontaliero.

La scelta del regolamento rappresenta uno degli elementi più sensibili della proposta, come già emerso in seno al Consiglio ed incide sulla valutazione dei profili di sussidiarietà e di proporzionalità.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria** e risulta assegnata all'[esame](#) della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'[esame](#) della proposta risulta avviato da parte dei Parlamenti di Lettonia, Finlandia e Svezia, dal Senato ceco e romeno e dal *Bundesrat* tedesco. **Nessuna** di tali assemblee **ha segnalato** di aver individuato al momento **aspetti rilevanti** o comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.